

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1969

Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, riguardante riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti: diritti degli eredi di coloro che sono premorti alla data del 16 aprile 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 marzo 1968, n. 263, il Parlamento, interpretando la volontà unanime della Nazione, ha inteso concedere un alto riconoscimento morale accompagnato da un modesto riconoscimento economico ai nostri valorosi combattenti della guerra 1914-18.

I benefici concessi da detta legge vengono riconosciuti solo a coloro che erano in vita alla data del 18 aprile 1968, giorno di entrata in vigore della legge n. 263: pertanto sono rimasti automaticamente esclusi gli ex combattenti premorti a tale data.

Non poche sono le persone che vivono tuttora nel ricordo dei loro cari caduti nella guerra 1914-18 o che, sopravvissuti a questa, lasciarono alle vedove ed ai figli una eredità di valori e di ideali da custodire ed esaltare.

Le vedove ed i figli si sentirebbero confortati se anche agli ex combattenti deceduti fossero concessi, alla memoria, i riconoscimenti onorifici, costituiti dalla medaglia ricordo e dalla onorificenza dell'Ordine

di Vittorio Veneto, istituiti con la legge numero 263 del 1968. Questa è la ragione del presente disegno di legge col quale, senza sacrificio alcuno di carattere finanziario a carico della collettività, si apporta una adeguata e fattiva riparazione alla lamentata carenza della legge n. 263. La esplicita indicazione normativa dell'esclusivo valore onorifico di tali concessioni toglie ogni possibile equivoco riguardo alla dichiarata non onerosità finanziaria della modifica legislativa proposta.

Per risolvere questo problema di rilevante contenuto umano e civile viene sottoposto alla vostra approvazione il presente disegno di legge, il quale agli articoli 1 e 2 prevede la concessione alla memoria, su richiesta della vedova o dei figli, sia della medaglia-ricordo sia dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della guerra 1914-18 già deceduti; all'articolo 3 sancisce il contenuto meramente onorifico di tali concessioni e all'articolo 4 precisa la relativa copertura finanziaria, che è ovviamente di modestissima entità.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è aggiunto il seguente comma:

« La medaglia-ricordo può essere concessa alla memoria, qualora ne facciano richiesta la vedova o gli orfani di coloro che siano premorti alla data del 16 aprile 1968 ».

**Art. 2.**

All'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è aggiunto il seguente comma:

« L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto può essere concessa alla memoria, qualora ne facciano richiesta la vedova, o gli orfani di coloro che siano premorti alla data del 16 aprile 1968 ».

**Art. 3.**

All'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è aggiunto il seguente comma:

« La concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto alla memoria è di esclusivo contenuto onorifico ».

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per il 1969 con il maggior gettito delle entrate tributarie rispetto alle previsioni di bilancio e per il 1970 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.